COMMISSIONE V

DIFESA

LXXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PRIORE ed altri: Computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato a domanda dagli ufficiali di complemento e della riserva, dai sottufficiali e militari di truppa. (1316)

BOZZI ed altri: Valutazione, ai fini della pensione, dei periodi di servizio prestati nella posizione di richiamati o trattenuti dai militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica. (1377). 765

PRESIDENTE 765, 766, 767, 768
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 766
VIOLA 766
BOLDRINI 766, 768
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 766, 768
PRIORE 766
GUADALUPI 767

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare (*Approvato dalla IV Commissione del Senato.* (3559) . 768

PRESIDENTE . . 768, 772, 773, 775, 776, 781
GALLI, *Relatore* 769, 772, 774
GUADALUPI 767, 779
MARTINO EDOARDO 771, 773, 774
DI BELLA 771, 773, 776
BUFFONE 772
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 772, 774

PAG.

PRIORE 773
GRECO 773
ROMUALDI 774
FORESI 775
CLOCCHIATTI 781

Votazione segreta:

PRESIDENTE 781

La seduta comincia alle 9,30.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Priore ed altri: Computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato a domanda dagli ufficiali di complemento e della riserva, dai sottufficiali e militari di truppa. (1316) e dei deputati Bozzi ed altri: Valutazione, ai fini della pensione, dei periodi di servizio prestati nella posizione di richiamati o trattenuti dai militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica. (1377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Priore, Baresi e Scalia: « Computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato a domanda dagli

ufficiali di complemento e della riserva, dai sottufficiali e militari di truppa » e d'iniziativa dei deputati Bozzi, Colitto e Di Giacomo: « Valutazione, ai fini della pensione, dei periodi di servizio prestati nella posizione di richiamati o trattenuti dai militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Il Governo ha presentato un nuovo testo per i due provvedimenti.

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Le proposte di legge al nostro esame hanno per oggetto entrambe la rivalutazione, ai fini della pensione, dei periodi di servizio prestati nelle Forze Armate dai militari richiamati o trattenuti. Tale materia è tuttora disciplinata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

La proposta Priore modifica l'articolo 1, nel senso di riconoscere valido ai fini della pensione il servizio prestato dagli ufficiali di complemento e della riserva, sottufficiali e truppa, anche se trattasi di servizio reso a domanda e comunque non obbligatorio; l'accoglimento integrale di tale proposta, con decorrenza dal 5 febbraio 1935, importerebbe un onere di bilancio di 800 milioni.

La proposta Bozzi vuole, invece, modificare anche gli articoli 3 e 4 del citato regio decreto-legge, nel senso di riconoscere, ai fini di una riliquidazione agli ufficiali della riserva comunque richiamati in servizio, il periodo di servizo prestato presso comandi non mobilitati, ed inoltre il riconoscimento degli apporti di stipendio derivanti da aumento di grado e da normali aumenti o scatti di stipendio durante il periodo di richiamo.

Sulla opportunità di correggere la eccessiva severità della legge siamo tutti d'accordo, anche il Governo, che ha presentato un nuovo testo che, accogliendo la proposta Priore, ne modifica la decorrenza.

Non v'è dubbio che, oltre che da un punto di vista umano e sociale, debba essere presa in seria considerazione la possibilità di concedere il trattamnto di quiescenza a quei militari che hanno comunque servito lo Stato per 20 anni. Lo Stato trae vantaggio da queste prestazioni, anche se volontarie; le domande non vengono certamente accolte a titolo assistenziale. In ogni caso, è doveroso non privare una categoria dei benefici previdenziali dei quali oggi godono quasi tutte le categorie, anche quella a libera attività.

Raccomando, pertanto, l'accoglimento del testo governativo che, salvando il principio contenuto nella proposta Priore, consente di reperire i fondi nei normali capitoli di bilancio della difesa, stabilendo la decorrenza dal 10 maggio 1940.

Sarà doveroso, da parte del nuovo Parlamento, di riprendere, ai fini della decorrenza, la proposta Priore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale

VIOLA. Mi associo alle conclusioni del Relatore, pur considerando la validità delle proposte presentate, rispettivamente, dai colleghi Priore e Bozzi.

Per quanto mi riguarda, e nella speranza che il tema sia ripreso nella prossima legislatura, il minimo di servizio dovrebbe essere abbassato a 15 anni. 20 anni mi paiono troppi. Comunque, si tratta di una legge esistente, e questo potrà essere argomento da far valere nella prossima legislatura. Oggi accetto il testo del Governo, avendo esso Governo accolto il principio della pensionabilità.

BOLDRINI. Per chiarimento, desidero sapere se i vent'anni di servizio debbono essere continuativi o anche interrotti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è necessario che siano continuativi. perciò abbiamo parlato di servizio « comunque reso ».

PRIORE. Come proponente, e anche a nome dei colleghi Baresi e Scalia, dichiaro di accettare il testo proposto dal Governo, che pure modifica sostanzialmente la proposta di legge, soltanto perché è stato fatto salvo il principio. È già qualcosa, visto che da ben due legislature si è cercato di varare una proposta del genere. Nell'altra legislatura, infatti, analoga proposta fu presentata, ma fu fatta cadere perché l'onere per il bilancio si aggirava sui 6 miliardi. La mia proposta comportava un onere di 800 milioni; il Governo, col suo emendamento, l'ha ridotto a 127 milioni, ma ha accettato il principio.

È chiaro che quanti di noi torneranno alla Camera nella prossima legislatura dovranno riprendere la mia proposta, perché non v'è dubbio sulla sua giustezza. Tutti coloro che ne hanno diritto debbono beneficiare della pensione; con la legge che approveremo oggi saranno ben pochi a goderne. Ad ogni modo, ringrazio il Governo che, anche se non ha accontentato tutti, ha per lo meno accolto il principio della pensionabilità.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo di non dovermi attribuire alcun merito, né come persona né come rappresentante del Ministero della difesa.

Noi abbiamo studiato profondamente e accuratamente il problema, e abbiamo ritenuto innanzitutto di affermare il principio della

pensionabilità. La legge, da un punto di vista giuridico e formale, si sarebbe dovuta fermare al primo articolo, perché mai, nel regolamentare un nuovo principio di diritto pubblico, inerente al trattamento pensionistico, si è data una retroattività illimitata.

Tuttavia, abbiamo ritenuto opportuno prendere in considerazione retroattivamente talune situazioni che, dal punto di vista sociale e umanitario, apparivano meritevoli, appunto, di essere prese in considerazione.

L'onorevole Priore si chiede perché abbiamo scelto la data del 10 giugno 1940 e non quella, da lui proposta, del 1935, in questo modo escludendo determinate categorie di militari. Innanzitutto, anche se avessimo scelto la data del 1935 avremmo escluso delle categorie, perché quando si tratta di stabilire una retroattività ogni data è sempre un po' arbitraria. Noi abbiamo ritenuto opportuno di scegliere come punto di partenza la data della dichiarazione di guerra, perché essa può veramente considerarsi un punto fermo.

L'onere finanziario è di 127 milioni, che sono stati ancora una volta reperiti sul bilancio della difesa, sacrificando altre esigenze: ed appunto per questo ritengo che lo sforzo del Governo, sia pure sotto lo stimolo delle due proposte di legge, sia da considerarsi meritevole da parte degli interessati, ai quali, noi più di ogni altro, siamo grati perché hanno reso eminenti servizi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 856, i servizi comunque resi a partire dall'entrata in vigore della presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai fini di pensione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianità minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge.

A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante è liquadata con effetto da tale data.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 127 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 136 (lire 58.000.000); n. 174 (lire 59.000.000) e n. 185 (lire 10.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

GUADALUPI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo.

Io credo che si debba innanzitutto dare atto alla Commissione della tecnica con la quale ha condotto avanti questa iniziativa parlamentare, perché mai, di fronte ad altre proposte di iniziativa parlamentare, abbiamo incontrato una resistenza così eccezionale sia da parte del Ministero della difesa, sia, principalmente, da parte del Ministero del tesoro.

Eppure oggi, nel momento in cui questo provvedimento sta per essere approvato con tante mutilazioni, vi è chi dice che avremmo fatto chi sa cosa, per avere, nella salvaguardia del diritto pubblico della pensionabilità, sodisfatto alla richiesta di un ristrettissimo numero di ufficiali e sottufficiali che rientreranno nei limiti, molto rigorosi, stabiliti dall'articolo 2.

Ad avviso del mio Gruppo, questi salvamenti, che sarebbero stati operati da parte del Governo e in special modo da parte del Tesoro, non hanno tenuto conto delle principali questioni umane e sociali. Sono passati diversi anni da quando queste iniziative parlamentari sono state presentate e poste all'ordine del giorno dei nostri lavori; e in tutto questo tempo i diritti degli ufficiali di complemento e della riserva sono, come è ovvio, aumentati. Ebbene, a questi diritti noi corrispondiamo con un provvedimento di legge molto limitato e insufficiente.

Sicché mi pare fuor di luogo tentare di attribuirsi meriti o rivolgere espressioni di ringraziamento al Governo, il quale ha provato, proprio di fronte a questa categoria, di essere sordo e addirittura decisamente ostile. Perché dobbiamo constatare, molto amaramente, che la riduzione apportata alla originaria portata di questi provvedimenti inciderà notevolmente sul trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali che dovranno beneficiarne.

Ciò premesso, io ritengo che, senza fare affidamento sui nostri successori, la Commissione dovrebbe, nel concludere, dopo tanti anni di attesa, il dibattito su questo provvedimento, che inizialmente corrispondeva alle esigenze degli interessati e da noi pur tanto validamente sostenute, approvare un ordine del giorno col quale si impegna il Governo, fin da questo momento, a riprendere in esame la questione, che non deve ritenersi definitiva se non per quanto riguarda l'articolo 1, con l'affermazione del principio di diritto pubblico della pensionabilità.

Con questi voti e con questa richiesta di preciso impegno, il nostro Gruppo, pur non completamente sodisfatto, dichiara di votare a favore del testo esaminato.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione vorrà associarsi ad un elogio ai proponenti delle due leggi. Credo anche, però, che non possa non rivolgersi un ringraziamento al Governo ,il quale solo ha potuto consentire di raggiungere il risultato al quale siamo pervenuti.

Per concludere, penso che dobbiamo essere grati agli ufficiali di complemento e ai sottufficiali ricordati in questa proposta di legge e mandar loro un saluto devoto di gratitudine per quel che essi hanno fatto in tempo di guerra e per quello che fanno in tempo di pace.

BOLDRINI. Mi associo ad alcune considerezioni già fatte da altri colleghi, riconoscendo che, con questo provvedimento, anche se con tutte le carenze già sottolineate, noi andiamo incontro ad un'esigenza della categoria.

Forse le due osservazioni che per me rimangono più pertinenti e più serie sono quelle riguardanti la data di decorrenza e la durata del servizio. La data del 10 giugno 1940 è significativa, però lo stato di mobilitazione e l'utilizzazione degli ufficiali di complemento risalgono al 1938-40. È vero che è molto difficile fare una casistica fra il momento in cui lo Stato ha richiesto l'utilizzazione dei cittadini, ma tutti sappiamo che il periodo in cui tutti siamo stati distratti dall'attività civile è compreso fra il 1938 e il 1940. Comunque, ammetto che il problema è difficile da risolvere.

Ma l'altro problema, quello della durata, non è di altrettanto difficile soluzione. Venti anni di servizio è un periodo veramente troppo lungo !

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un principio di diritto generale.

BOLDRINI. In questo caso, c'era la via d'uscita: bastava computare il doppio il periodo di guerra, come del resto avviene nelle altre amministazioni dello Stato.

Un'ultima considerazione è quella relativa al finanziamento. Mi associo al collega Guadalupi sulla necessità che nella prossima legislatura sia riveduto il problema, ottenendo un maggior finanziamento.

Con queste osservazioni, il nostro Gruppo dichiara di dare il suo voto favorevole alla proposta di legge, perché riconosce che si è fatto un primo passo avanti, andando incontro ad una categoria benemerita delle Forze armate italiane, quella degli ufficiali di complemento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi, devo dichiarare che il Governo non ritiene opportuno riconoscere incompleta una legge nel momento in cui sta per essere approvata.

Il Governo ritiene di aver fatto tutto il suo dovere, tanto più che dal beneficio non viene escluso nessuno di quanti hanno partecipato alla guerra 1940-45.

Per quanto riguarda l'onere, devo precisare che esso non si limita ai 127 milioni a carico di questo esercizio, perché la legge è retroattiva anche nella corresponsione degli arretrati.

L'onere finanziario è cospicuo, sopratutto per le disposizioni di cui all'articolo 1, che si traduce in altrettante pensioni per coloro che andranno a maturare il diritto negli anni prossimi: l'onere non può essere precisato in questo momento – né d'altronde andava precisato – perché non fa carico a questo esercizio.

PRESIDENTE. Il nuovo testo della proposta di legge dei deputati Priore, Baresi, Scalia, Bozzi, Colitto e Di Giacomo, che prenderà il titolo: « Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari della categoria in congedo delle Forze armate », sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Galli, ha facoltà di svolgere la relazione.

GALLI, *Relatore*. Questo disegno di legge prevede la disciplina e l'inquadramento di una parte del personale dell'Aeronautica militare. La IV Commissione permanente del Senato, che lo ha approvato nella seduta del 12 febbraio 1958, ha introdotto lievissime modifiche al testo originario.

Come è sorta l'esigenza di queso provvedimento? Ognuno di noi sa che in questi ultimi anni è andata notevolmente sviluppandosi tutta l'attività di controllo del volo, per cui si è dovuto preparare del personale specializzato che potesse adempiere alle funzioni delicatissime di osservazione e di controllo della navigazione aerea.

Finora hanno adempiuto a questi compiti 501 ufficiali del ruolo servizi e 135 ufficiali del ruolo assistenti di meteorologia. Entrambi i ruoli predetti si sono però dimostrati insufficienti numericamente, per cui si è dovuto ricorrere agli ufficiali di complemento. Anche quest'ultimo ripiego ha risolto ben poco, perché gli ufficiali di complemento hanno rivelato delle insufficienze tecniche, derivanti dal fatto che il breve periodo di tempo di servizio non poteva giustificare la spesa di allenamento e preparazione. Si è ricorsi quindi ad un nuovo ripiego: si son trattenuti in servizio gli ufficiali di complemento. La situazione non può essere oltre procrastinata e richiede una urgente sistemazione.

Il provvedimento al nostro esame ha, quindi, questo scopo fondamentale: ampliare il ruolo organico dei servizi, portando il numero degli ufficiali da 501 a 1.100, sistemando in tal modo anche gli ufficiali che vi sono provvisoriamente addetti. È interessante notare che il nuovo organico proposto ha lasciato inalterato l'unico posto di maggior generale, mentre sono stati portati a 34 i posti di colonnello, a 120 quelli di tenente colonnello, a 160 quelli di maggiore, a 420 quelli di capitano e a 365 i posti per i gradi subalterni.

Altra osservazione degna di rilievo è la estensione a questo ruolo dell'indennità di volo fissa prevista a favore degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri. Tale norma è giustificata dal fatto che gli ufficiali interessati, per esplicare i compiti ad essi affidati, hanno l'obbligo di effettuare voli per accertare eventuali difficoltà di esecuzione delle procedure di navigazione aerea. Tali indennità, però, non sono cumulabili con l'indennità di volo spettante agli ufficiali che passano nel ruolo servizi dal ruolo naviganti.

Vi sono, poi, alcune norme particolari – le norme transitorie – con le quali si autorizza il Ministro della difesa a bandire concorsi straordinari per titoli e per esami per la nomina a capitano e ai gradi subalterni, riservati a determinate categorie, e si dettano norme per la prima copertura dei nuovi organici.

Riservandomi di dare ulteriori spiegazioni, concludo invitando la Commissione a votare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Sulla base della relazione del collega Galli e sulla base della conoscenza dei documenti e soprattutto della relazione che accompagna il disegno di legge, si ha chiara nozione dello spirito che ha animato il Ministro della difesa a presentare questo disegno di legge.

In seguito allo sviluppo moderno dell'aviazione militare e civile, sono aumentate le necessità di migliorare i servizi di assistenza e i servizi della difesa antiaerea del territorio dello Stato, nonché quella di adeguarsi ai nuovi metodi della navigazione aerea.

In rapporto a queste aumentate e nuove esigenze, è stato predisposto questo disegno di legge, che comporta delle modifiche e degli ampliamenti ai tuttora esistenti ruoli e servizi. Come il collega Galli ha ricordato, si tratta di aumentare l'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, che attualmente è composto di 501 ufficiali più 135 ufficiali assistenti di meteorologia, a 1.100 unità.

Vi è da fare una prima osservazione, che potrebbe anche considerarsi un richiamo ai principî di diritto costituzionale. Infatti, se leggiamo attentamente l'articolo 1 e consideriamo quanto su di esso la stessa relazione ministeriale dice, noi constatiamo che il Ministero della difesa chiede al Parlamento che, invece di seguire un'applicazione rigida dei principî di diritto, si facciano produrre delle conseguenze sullo stato giuridico, sulla carriera e sul trattamento economico degli uffi-

ciali, con una ripartizione non preventivamente e obiettivamente fatta sulla base degli accertamenti e delle necessità di due servizi dianzi ricordati, ma addirittura privando la legge di questa sua operatività e dando delega al Governo. Nella stessa relazione si dice che, per aderire a questa nuova situazione, vengono affidati agli ufficiali del ruolo servizi i compiti inerenti all'organizzazione e funzionamento dei servizi logistici e operativi centrali e periferici dell'Aeronautica militare.

Noi siamo d'accordo che il numero e la funzione siano adeguati allo sviluppo moderno dei servizi ricordati, e quindi ad una più appropriata e ordinata sistemazione, ma non possiamo essere d'accordo su quest'altra affermazione contenuta nella relazione ministeriale:

« In relazione a ciò, si è considerata la eventualità di costituire in seno al ruolo categorie organicamente distinte. Poiché, per altro, le esigenze di impiego rendono non infrequenti i passaggi da una ad altra categoria, è sembrato opportuno evitare la rigidità di categorie organicamente distinte, che sarebbe stata in contrasto con le cennate esigenze, e adottare invece la soluzione di ripartire gli ufficiali del ruolo servizi in specialità ai soli fini dell'impiego. Nella considerazione che l'appartenenza ad una o ad altra specialità non produrrà conseguenze né sullo stato, né sulla carriera, né sul trattamento economico degli ufficiali, essendo la ripartizione un fatto influente ai fini puramente interni di impiego, è sembrato possibile lasciare a provvedimenti ministeriali la determinazione delle specialità e tutto quanto attiene all'assegnazione e ai passaggi degli ufficiali ».

Ciò significa, in altre parole, che noi, fin da questo momento, nell'attribuire una qualifica giuridica e un trattamento economico a chi è specializzato in un determinato ruolo previsto dall'organico stesso dell'aviazione civile, lasciamo libero il Ministro della difesa di assegnare, con suo provvedimento, questa categoria, nell'espletamento dei servizi di sua competenza, ad altri ruoli ed altre categorie.

Su tale punto chiedo al rappresentante del Governo opportuni chiarimenti.

Voglio poi richiamare la vostra attenzione sul fatto che, con l'ampliamento, di cui al provvedimento in esame, si è arrivati addirittura quasi al raddoppio dell'attuale organico, ma con la preoccupazione da parte degli uffici legislativi del Ministero della difesa di sistemare determinati elementi, determinate categorie. Se consideriamo, per esempio, la disarmonia del nuovo organico, dove accanto a 420 capitani ci sono 365 subalterni, abbiamo la sensazione che questo è un provvedimento dal quale deriverà la sistemazione dei gradi intermedi che per tanti anni hanno atteso. Cioè, sarebbe prevalsa, secondo me, non la preoccupazione di una obiettiva e organica sistemazione, ma quella di sistemare definitivamente, nel ruolo più propriamente idoneo, queste categorie di ufficiali che fin qui non hanno avuto una sistemazione giuridica. Il che, secondo me, non è un principio molto pertinente e valido se si vogliono costituire dei buoni quadri.

Per quanto riguarda la questione tecnica, sono d'accordo sulle ragioni che hanno ispirato il provvedimento e sulla necessità di tenere nelle condizioni migliori il personale addetto ai controlli del traffico e della navigazione aerea. Sono anche d'accordo sulla opportunità di adeguare il trattamento economico, riconoscendo l'indennità prevista dalla legge

Nel provvedimento si parla anche, e non poteva trascurarsi, dei dipendenti civili dell'aeronautica che si trovano nelle condizioni per poter aspirare a partecipare a questi concorsi e quindi al passaggio in attività di servizio militare quali ufficiali in servizio permanente effettivo. Si tratta di una categoria di dipendenti civili che sono da anni addetti al controllo della circolazione aerea, una categoria della quale ci siamo più volte interessati, perché la più bistrattata dal Governo, che non è finora riuscita ad avere una sistemazione. A questo proposito, desidero, in questa sede, dare lettura di una lettera del Ministro della difesa. Il Ministro trattando l'argomento operai temporanei, operatori in lingua inglese, ha fatto presente che per venire incontro alle aspirazioni degli interessati, si è prevista la loro ammissione al prossimo concorso per la nomina a sottotenente, categoria controllo del traffico aereo: vale a dire che si è riferito alla legge che ci accingiamo ad approvare. Egli precisa che a tale concorso potranno naturalmente partecipare soltanto quegli elementi che risultino in possesso dei titoli e requisiti prescritti, mentre per coloro i quali non avranno modo o non intenderanno ottenere la nomina ad ufficiali, si attenderà il riordinamento dei servizi dell'aviazione civile, per ottenere una definitva sistemazione giuridica ed economica. Siccome la mia parte politica si è sempre premurata di sottolineare la necessità di arrivare al più presto al riordinamento autonomo e funzionale dell'aviazione civile; e siccome non ultimo e non più trascurabile dei problemi che si pongono è

quello della costituzione di un corpo organico di addetto ai servizi, il nostro Gruppo, presenta un ordine del giorno col quale si impegna il Governo a riconoscere queste necessità, a valutarle sul piano formale e, in sede di altro disegno di legge sul riordinamento di tutti i servizi dell'aviazione civile, a provvedere anche ad un'adeguata sistemazione giuridica ed economica definitiva di questi dipendenti civili.

Costoro, nel numero di circa duecento, ricevono un trattamento economico antisociale, quello previsto dai famosi e superati contratti semestrali, in base ai quali, nonostante il titolo di studio, i requisiti richiesti e l'eccezionale responsabilità che grava su di loro, percepiscono uno stipendio irrisorio. La maggior parte di costoro non desidera partecipare al concorso per ufficiali, e noi certo non abbiamo il diritto di modificare il bagaglio delle loro considerazioni ed esigenze, perché ciascuno di noi ha le sue aspirazioni. Per queste ragioni e per lasciare a ciascuno la libertà di scelta del suo avvenire, il nostro gruppo raccomanda che il Governo predisponga, nella prossima legislatura, un disegno di legge per la sistemazione e il riordinamento generale dell'aviazione civile, tenendo conto delle esigenze da me illustrate. Chiedo che inoltre si dia assicurazione che tale personale sarà per ora conservato al suo posto.

MARTINO EDOARDO. Mi limito ad alcune considerazioni sull'organico previsto per il ruolo servizi. Questo disegno di legge lo porta da 501 a 1.100 unità: con un aumento, quindi, di 599 unità, che però, tenendo conto dei meteorologhi, si riduce a 464. Comunque, quest'aumento rappresenta il fabbisogno assolutamente indispensabile per fronteggiare le esigenze che la legge prevede.

Il nuovo organico prevede 1 maggior generale, 34 colonnelli, 120 tenenti colonnelli, 160 maggiori, 420 capitani e 365 subalterni. Nel grado di maggior generale non è previsto alcun aumento; negli altri gradi l'organico è stato stabilito in modo da lasciare invariata l'attuale distribuzione percentuale dei posti.

Ora, se teniamo presenti i compiti nuovi affidati agli ufficiali dell'Aeronautica – assistenza al volo, difesa aereo-territoriale e logistica – a rigore dovremmo pervenire ad un organico di un tenente generale e di 3 maggior generali.

Indipendentemente dall'opportunità di arrivare ad una modifica così sostanziale del disegno di legge, non si può negare l'opportunità che a capo di ognuno delle tre branche di questi servizi ci sia un maggiore generale.

Per questa ragione, unitamente al collega Durand de la Penne presento un emendamento in questo senso all'articolo 2.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Guadalupi:

« La V Commissione permanente (Difesa) convocata in sede legislativa per discutere il disegno di legge n. 3559: « Riordinamento del ruolo servizi della Aeronautica militare », all'atto della sua approvazione:

ricordato come per lo sviluppo dell'attività aerea civile fu necessario – a suo tempo – disporre anche il reclutamento di un contingente di circa 200 operatori in fonia addetti al servizio dell'assistenza al volo ed in particolare controlli regionali (A.C.C.) alle torri di controllo della circolazione aerea, personale specializzato e qualificato, in gran parte ausiliario dello Stato e salariato con contratti annuali;

riconosciuto che per la necessità da tutti i settori politici avvertita di realizzare un maggiore sviluppo e potenziamento dell'Aviazione civile del vostro Paese e per i chiari impegni assunti dal Governo avanti al Parlamento per il completo riordinamento e l'autonoma funzionalità e struttura dell'Aviazione civile – si pone anche il problema della definitiva e stabile situazione incerta nei suoi riflessi sociali, organizzativi e funzionali di tale categoria che – per requisiti e titoli – ha dato encomiata prova di capacità in tale delicato impiego;

impegna il Governo ed il Ministro della difesa:

1°) a voler predisporre – in sede di preannunciato schema di disegno di legge sul riordinamento di tutti i servizi della Aviazione Civile – una adeguata sistemazione giuridica ed economica in linea definitiva di tutti quei dipendenti civili dell'Aeronautica addetti al controllo della circolazione aerea. Tale categoria, infatti, pur in possesso dei requisiti e dei titoli per esservi ammessa, in gran parte non desidera partecipare ai concorsi per sottotenenti in servizio permanente effettivo (ruolo servizi) di cui al presente disegno di legge;

2°) a disporre, in attesa di tale adeguata sistemazione giuridica ed economica, coeva all'indispenasbile riordinamento dei servizi autonomi dell'aviazione civile, che tutto il personale civile suddetto sia mantenuto in servizio ».

DI BELLA. Mi associo a ciò che ha detto l'onorevole Guadalupi per quanto riguarda il personale civile che collabora con l'aviazione civile per l'assistenza al volo. Il Governo, più volte interpellato, aveva garantito di sistemare

questi giovani, che hanno un compito veramente delicato, quello dell'assistenza al volo in fonia e in lingua inglese. Mi auguro che, con la prossima legislatura, il Governo vorrà finalmente provvedere.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, bisogna dire che esso costituiva una esigenza fondamentale, perché nelle aeronautiche di tutto il mondo dopo il ruolo naviganti, i compiti più importanti sono affidati al ruolo servizi, in quanto le basi aeree hanno subìto una radicale trasformazione rispetto a quelle di un tempo. In particolare la logistica ha aumentato i suo compiti. Basti pensare che oggi abbiamo aerei che consumano quantitativi di benzina dieci volte maggiori di quelli di un tempo, e c'è bisogno di far rifornimento in pochissimi minuti. Lo stesso dicasi per le telecomunicazioni e per la D.A.T.

Perciò, si tratta di uomini che non possono rimanere nel ruolo di complemento, ma hanno bisogno di una sistemazione definitiva.

Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Martino, perché un ruolo tanto importante ha bisogno di almeno un responsabile per ognuna delle sue branche.

BUFFONE. I motivi che hanno indotto i colleghi Martino e Durand de la Penne a presentare l'emendamento sono indiscutibilmente apprezzabili, ma a me pare che sia molto più logico che il problema sia riproposto nella prossima legislatura, anche per evitare il ritorno del testo al Senato, per l'esame dell'emendamento da parte di quel ramo del Parlamento. In quest'ultimo caso, correremmo il rischio di non assicurare nemmeno quel minimo di organizzazione e quei servizi, l'importanza dei quali è stata messa da tutti in risalto.

Per queste considerazioni, vorrei pregare gli onorevoli proponenti di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLI, *Relatore*. La preoccupazione manifestata dall'onorevole Guadalupi, relativa alla delega al Governo della sistemazione nelle categorie, non ha ragioni d'essere, perché essa non pregiudica né gli aspetti giuridici né il trattamento economico degli ufficiali.

Per quanto riguarda la percentuale degli aumenti di organico nei vari gradi questo provvedimento introduce le minime modifiche ai precedenti ordinamenti: è vero che non esiste una gerarchia ascendente, ma c'è da considerare che gli ufficiali delle torri di controllo rivestono già un certo grado, ed è quindi logico che esista un numero di capitani superiore a quello dei subalterni.

Per quanto riguarda il personale civile, aderisco alle considerazioni esposte; ma questo problema si innesta ad un altro problema di più vasta dimensione: quello del riordinamento dell'aviazione civile.

Aderisco alle considerazioni del collega Buffone per quanto riguarda l'emendamento Martino: la sua aprovazione farebbe tornare al Senato il disegno di legge col rischio di non vederlo approvato. Inoltre ritengo che è preferibile che il comando sia unificato al vertice. Concludendo invito i colleghi ad approvare il disegno di legge come ci è pervenuto dal Senato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore e gli onorevoli deputati che sono intervenuti nella discussione, perché tutti hanno sostanzialmente convenuto, pur con le critiche mosse dall'onorevole Guadalupi, che il disegno di legge meriti di essere approvato.

Per quanto riguarda la perplessità circa lo spostamento degli ufficiali, si tratta di una facoltà propria del Ministro della difesa, quando si tratti di spostamenti nell'ambito di categorie appartenenti allo stesso ruolo. Posso assicurare l'onorevole Guadalupi che ogni spostamento non apporterà modifiche nei riguardi dello stato e dello sviluppo di carriera dell'interessato, perché in base alla legge per l'avanzamento i quadri si formano sulla base dei ruoli, quale che sia la categoria nella quale si è destinati. Ne consegue, dunque, che il progresso di carriera e il trattamento economico non possono subire variazioni per effetto di questi spostamenti all'interno dello stesso ruolo.

La osservazione dell'onorevole Guadalupi, fatta sulla base della stessa relazione ministeriale, si riferiva alla possibilità di danni nello sviluppo di carriera; e l'onorevole Guadalupi chiedeva una esplicita dichiarazione di conferma. Io posso confermare quanto è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, nel senso che nessun danno potrà derivare ai predetti ufficiali.

Per quanto concerne la comunicazione del Ministro all'onorevole Guadalupi, non posso che confermarla, nel senso che ai dipendenti civili si dà un'alternativa: essi possono, se vogliono, concorrere al posto di sottotenente nei ruoli speciali; oppure possono, rimanere nell'attuale situazione, in attesa di quella sistemazione che non riguarda soltanto gli operatori in fonia e lingua inglese, ma riguarda l'intera categoria. È per questo motivo che il

Sottosegretario Caron, nell'incaricarmi di porgere alla Commissione le sue scuse per non essere potuto intervenire, mi ha altresì incaricato di assicurare che il problema è ampiamente allo studio, perché vi è tutto l'interesse a curare questo settore che è di delicatezza straordinaria e meritevole di ogni considerazione.

L'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi contiene anche un secondo impegno: è evidente che il personale che non parteciperà al concorso sarà mantenuto in servizio! È evidente però che non posso prendere un impegno assoluto, perché non posso escludere che il Governo, nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, applichi le sanzioni previste per coloro che si rendessero gravemente colpevoli. Accolgo, comunque, l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti e reparti centrali e periferici dell'Aeronautica militare.

Detti ufficiali possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego, in specialità, in relazione alle esigenze di servizio.

Le specialità, i compiti specifici di ciascuna di esse e le modalità per l'assegnazione alle stesse degli ufficiali sono stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede altresì all'assegnazione a ciascuna specialità ed ai passaggi da una specialità all'altra degli ufficiali».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958, l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è fissato come segue:

maggiore generale	1
colonnello	34
tenente colonnello	120
maggiore	160
capitano	420
subalterni	365
	1.100

Nel suddetto organico sono compresi 1 ufficiale maestro direttore del Corpo musicale e 2 ufficiali maestri di scherma. Nulla è innovato alle disposizioni che regolano il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di detti ufficiali, salvo per il maestro direttore del Corpo musicale, il quale, raggiunto il limite di età di anni 60, può essere di anno in anno trattenuto in servizio permanente effettivo fino all'età di anni 65, sempre che conservi la piena idoneità fisica e professionale ».

L'onorevole Martino propone che i posti di grado di maggiore generale siano portati a 3.

MARTINO EROARDO. I collega Durand de la Penne ed io non chiediamo, oggi, che sia creato il grado di tenente generale per il ruolo servizi dell'Amministrazione militare, ma vorremmo almeno che a capo di ciascuna delle tre branche fosse posto un maggiore generale. Ho motivo di ritenere che al Senato non vi sarebbero obiezioni, e pertanto cade ogni perplessità per un eventuale ritardo nell'approvazione della legge.

DI BELLA. Sono d'accordo con l'onorevole Martino e mi dichiaro favorevole all'emendamento se, come il proponente ci ha assicurato, esso non porterà ritardi nell'approvazione della legge.

PRIORE. Concordo col relatore e rivolgo anch'io preghiera all'onorevole Martino perché non voglia insistere sull'emendamento per non ritardare l'approvazione di questo provvedimento. Debbo però anche dire che sono contrario all'aumento a 3 posti di maggior generale, perché è sufficiente che a capo di ciascuna delle tre branche dei servizi vi sia un ufficiale superiore, Anche perché non si dica, come attualmente già si dice, che abbiamo troppi generali e troppi ammiragli.

D'altra parte, se l'Ufficio legislativo del Ministero ha predisposto questo disegno di legge d'accordo con lo stato maggiore, non vedo per quale motivo noi dobbiamo aumentare l'organico degli ufficiali generali di questi servizi.

GRECO. Sono anch'io contrario all'aumento dei posti di maggiore generale per una ragione molto semplice. Si tratta di servizi, dove il campo di attività di ognuno è nettamente definito e non richiede quella subordinazione di controllo e di azione che è richiesta per le truppe combattenti e i corpi operanti. I campi dei servizi sono delimitati in situazioni rigide, nella quali a ciascuno spetta il compito fissato dalle leggi e dai regolamenti. Il grado nell'Esercito, nell'Aeronautica e nella Marina è in funzione di una responsabilità correlativa, cioè di accentramento di responsabilità che vengono man mano riunendosi. Questo non avviene nelle funzioni dei servizi.

ROMUALDI. La discussione su quest'articolo ci convince sempre più che una delle leggi fondamentali che noi avremmo dovuto approvare ci impedisce di avere una logica anche nel procedere in quest'ordinamento dell'Esercito. Noi abbiamo bisogno di una legge sull'ordinamento. Secondo me, per quanto riguarda l'emendamento, non v'è bisogno di aumentare i posti di maggiore generale, perché abbiamo degli ottimi ufficiali superiori; però, siccome altri motivi potrebbero giustificare l'impiego di generale in quegli incarichi, debbo constatare che noi oggi, in difetto di una legge sull'ordinamento, non possiamo giudicare con esattezza.

Comunque, sono contrario all'emendamento.

MARTINO EDOARDO. Noi non possiamo considerare il ruolo servizi alla stregua degli altri ruoli. Tuttavia, se vogliamo fare qualche considerazione sugli altri ruoli, vi dirò, per esempio, che il genio aeronautico comprende 700 ufficiali, di cui un generale di squadra aerea, due tenenti generali, 3 maggiori generali, e via di seguito; il Corpo di commissariato aeronautico, che non è il più importante dei servizi, ha un tenente generale, due maggiori generali e via di seguito, per un complessivo di 559 unità; il Corpo sanitario, che è importantissimo ma non può paragonarsi al ruolo servizi dell'Aeronautica militare comprende 250 unità ed ha al vertice un tenente generale con due maggiori generali !

Ora, perché il ruolo servizi, che comprende 1.100 unità, deve avere al vertice, per le tre branche di servizi, soltanto un maggior generale ? Dicono che non si deve inflazionare: ma noi proponiamo soltanto 3 posti di maggior generale, per assegnarne uno ad ogni branca dei servizi.

Pertanto, essendo la mia proposta giustificata da ragioni tecniche, mantengo l'emendamento.

GALLI, *Relatore*. Debbo confermare il mio parere contrario all'emendamento, per una ragione molto semplice. Il collega Martino ci ha dimostrato che negli altri ruoli dell'Aeronautica si ha, al vertice, il comando unificato. La stessa cosa possiamo dire anche per il ruolo servizi: si ha l'unificazione del comando al vertice.

Però è evidente che se noi mettessimo a capo di ognuna delle tre branche dei servizi un maggior generale, immediatamente si postulerebbe l'esigenza, già manifestatasi negli altri ruoli, dell'unificazione del comando al vertice.

Perciò dal momento che l'emendamento proposto non risolve in pieno il problema, io sono del parere che sia preferibile lasciare le cose come stanno, salvo a provvedere ad una nuova completa sistemazione di questi ruoli in un altro momento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Cerchiamo di non dimenticare, innanzitutto, che qui ci stiamo occupando di ufficiali che debbono eservire alle particolari esigenze dell'Aeronautica, e particolarmente ai suo servizi tecnici.

Debbo rammentare che già al Senato furono, a suo tempo, poste due questioni: portare il numero dei maggiori generali da 1 a 3; istituire il grado di tenente generale per l'unicità al vertice.

Da parte di tutti i settori si fu concordi in questo ampliamento, anche perché noi abbiamo estrema difficoltà di reclutamento nei servizi tecnici, in quanto che gli specialisti hanno ben altre possibilità nella vita civile; per queste ragioni, sarebbe opportuno prospettare una carriera più consona alle prospettive dei nostri tecnici per attirarli nelle nostre Forze armate.

Queste esigenze furono prospettate al Senato e vi fu accordo da parte di tutti. Fui io a pregare di non presentare emendamenti per non ritardare l'*iter* di questo provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate e dagli ufficiali amministrativi dell'Aeronautica. Però, il Governo dette affidamento di studiare la questione ai fini di eventuali future modifiche.

Ora, la questione è stata prospettata nuovamente in questa sede. Per ragioni di correttezza e di coerenza devo essere favorevole al testo qui pervenuto; però non posso non riconoscere l'obiettiva fondatezza di talune esigenze prospettate dall'onorevole Martino.

Per quanto riguarda l'onere finanziario del provvedimento, esso non è lieve, pur riferendosi soltanto all'esercizio in corso; aggiungerò che, siccome esso è stato calcolato al dicembre 1957, nel suo ambito potrebbe rientrare anche l'onere derivante da una eventuale approvazione dell'emendamento Martino, dato che son già passati 2 o 3 mesi da quando sono stati fatti i calcoli; potremmo, nella spesa, comprendere non solo l'aumento a 3 maggiori generali ma anche l'istituzione del posto di tenente generale.

Pertanto, nel dichiarare che mi rimetto alla Commissione, sarei d'avviso che se il testo si deve emendare, è bene che, come ha detto il relatore, l'emendamento sia comprensivo anche del posto di tenente generale. Ri-

peto, comunque, che mi rimetto alla Commissione.

FORESI. Dichiaro di votare contro l'emendamento unicamente per ragioni di opportunità e di coerenza rispetto al metodo che, come ha dianzi ricordato il relatore, abbiamo seguito in questi ultimi tempi.

Nel fare questa dichiarazione, sono sicuro che nella prossima legislatura, il Governo vorrà studiare la possibilità di modificare l'organico nel senso auspicato dall'onorevole Martino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Martino e Durand de la Penne.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo in esame.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o mancanti della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare;

b) previo concorso per titoli e per esami:

1°) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

2°) dai marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado nonché dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso di cui alla lettera *b*) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

(*È approvato*).

ART. 4.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 è conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità degli esami al termine del terzo anno di corso.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'anzianità assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 3 decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa dei suddetti ufficiali è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

A parità di anzianità assoluta, i sottotenenti reclutati ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 3 hanno la precedenza nel ruolo.

(*È approvato*).

ART. 6.

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonché agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, è estesa, con le stesse condizioni e modalità, l'indennità prevista per gli ufficiali del Corpo del

genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità prevista dall'articolo 10 delle suddette norme

Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il numero massimo degli ufficiali che possono essere destinati ai compiti specifici indicati dall'articolo 6 è stabilito in 600 unità.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le tabella 3 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono modificate, nelle parti relative al ruolo servizi, in conformità delle tabelle 1 e 2 annesse alla presente legge.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 9.

Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'articolo 2, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

Al concorso per la nomina a capitano e a tenente possono partecipare rispettivamente i maggiori e i capitani di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

Al concorso per la nomina a sottotenente possono partecipare i tenenti e sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi di cui al secondo comma del presente articolo nonché i dipendenti civili dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano da almeno diciotto mesi attività di controllo della circolazione aerea.

Il limite di età per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano è stabilito in anni 45; quello per la partecipazione al concorsi per la nomina a tenente e sottotenente in anni 40.

I concorsi debbono essere banditi nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno.

DI BELLA. Propongo che il limite di età sia portato o 42 anni per i tenenti, e ciò per differenziare il limite di età nei due gradi di tenente e sottotenente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Bella.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

ART. 10.

Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, possono essere trasferiti a domanda in detti gradi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonché gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo degli altri ruoli dell'Aeronautica militare che abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

L'ufficiale trasferito nel ruolo servizi ai sensi del comma precedente non può conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Per la presentazione delle domande deve essere stabilito un termine non superiore a

sei mesi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi.

Il trasferimento si effettua con il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza e deve essere disposto entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

(*È approvato*).

ART. 11.

Agli effetti dei precedenti articoli 9 e 10, si considerano disponibili nel grado di capitano i posti che non possono essere coperti mediante promozioni negli anni 1958 e 1959.

(*È approvato*).

ART. 12.

Fino alla completa copertura dei posti di capitano i tenenti non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

(*È approvato*).

ART. 13.

In deroga all'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso.

Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianità di grado e che, trovandosi a tale data nelle altre condizioni richieste per la valutazione, abbiano superato alla data di entrata in vigore della presente legge, i prescritti esami.

(*È approvato*).

ART. 14.

Fino alla completa copertura dei posti di tenente colonnello, i maggiori non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

(*È approvato*).

ART. 15.

Per la formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1958 dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, l'aliquota degli ufficiali da valutare, prevista dalla tabella 1 annessa alla presente legge, è raddoppiata.

(*È approvato*).

ART. 16.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Le promozioni già effettuate alla data stessa si computano nel numero di quelle previste dalla tabella 1 annessa alla presente legge e dal precedente articolo 13.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento gli ufficiali dichiarati idonei ma non promossi sono considerati non ancora valutati.

(*È approvato*).

ART. 17.

Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quali risultano successivamente modificati, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 18.

Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le tabelle allegate al disegno di legge:

TABELLA N. 1.

(*Sostituisce il quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137*).

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione
1	2	3	4	5	(a) 6
		III. - RUOLO SERVIZI			
Magg. generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	34	1 ogni 4 anni	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Ten. col. .	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centrale, di Scuola professionale o di Unità della Difesa antiaerea territoriale e dell'ispettorato delle telecomunicazioni e del l'assistenza al volo o incarico equipollente; Comandante di Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; Direttore di magazzino o deposito centrale o incarico equipollente. Comandante di Gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	120		1/16 della somma di tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore .	anzianità	—	160	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: Capo servizio presso un Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centra-	120	18	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Segue: TABELLA N. 1.

(*Sostituisce il quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137*).

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione
1	2	3	4	5	(a) 6
		le, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e della assistenza al volo o incarico equipollente;			
		Capo servizio presso un Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente;			
		Capo servizio presso un Magazzino o Deposito centrale o incarico equipollente;			
		Capo ufficio di un servizio statistico;			
Tenente .	anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.	365		
Sottotenente. .	anzianità	Aver prestato 12 mesi di servizio presso un aeroporto o un magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*È approvata*).

TABELLA N. 2.

(*Sostituisce il quadro III della tabella n. 7 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137*).

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
	II. - RUOLO SERVIZI	
Maggiore .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto o altro ente aeronautico, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Capitano . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Sottotenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

(*È approvata*).

CLOCCHIATTI. Dichiaro che il mio gruppo si astiene dalla votazione.

GUADALUPI. Anche il gruppo socialista si astiene, attendendosi da parte del Governo la pratica attuazione dell'invito rivoltogli e accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

PRIORE ed altri: Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1316-1377):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 37
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3559):

Presenti 38
Astenuti 11
Votanti 27
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Ludovico, Baccelli, Baltaro, Baresi, Barontini, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Candelli, Cavallari Nerino, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona, Dante, De Caro, Di Bella, Durand de la Penne, Foresi, Galli, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Martino Edoardo, Momoli, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Priore, Romualdi, Scappini, Stucchi, Tolloy, Villa e Viola.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 3559:

Angelini Ludovico, Baltaro, Barontini, Boldrini, Candelli, Clocchiatti, Guadalupi, Melloni, Scappini, Stucchi e Tolloy.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI